

Antiriciclaggio

Le operazioni sospette e l'obbligo di segnalazione

Le operazioni sospette e l'obbligo di segnalazione

- 1. Premessa**
- 2. Soggetti obbligati e sanzioni**
- 3. La conoscenza della clientela**
- 4. L'applicazione degli indicatori di anomalia**
- 5. La valutazione delle operazioni**
- 6. La segnalazione delle operazioni sospette**
- 7. Conclusioni**

Le operazioni sospette e l'obbligo di segnalazione

1. Premessa

2. Soggetti obbligati e sanzioni

3. La conoscenza della clientela

4. L'applicazione degli indicatori di anomalia

5. La valutazione delle operazioni

6. La segnalazione delle operazioni sospette

7. Conclusioni

Segnalazione di operazioni sospette

L'inoltro delle segnalazioni alla UIF

- Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato **esamina le segnalazioni pervenute** e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli **elementi a sua disposizione**, anche desumibili dall'archivio unico informatico, **le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante**

Iter di segnalazione di operazioni sospette

Soggetti obbligati alla segnalazione o alla comunicazione al Delegato

- **Responsabile della filiale** (o struttura assimilabile)

Art. 42 D.Lgs 231/2007 (Segnalazione) ...Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela...

- **Organo di Controllo**

Art. 52 D.Lgs 231/2007 (Comunicazione) ... il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati...

Obbligo di comunicazioni al Delegato

Articoli 41 e 52 del D. Lgs. 231/2007

- Art. 41: Segnalazione effettuata dal **Responsabile della filiale** (o struttura assimilabile) in presenza di operazioni sospette
- Art. 52: Comunicazione effettuata dall'**Organo di Controllo** a seguito di notizia di infrazioni alle disposizioni in materia di segnalazioni di operazioni sospette

Sanzioni

Omessa segnalazione ed omessa comunicazione

- Sanzioni **amministrative** a carico del **Responsabile della filiale** o del **Delegato**
 - Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa **segnalazione** di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata

- Sanzioni **penali** a carico dei componenti gli **Organi di Controllo**
 - Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la **comunicazione al Delegato** è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro

Avvio dell'iter di segnalazione

Obbligo di conoscenza della clientela

- **Il responsabile** della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete **l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela** ha l'obbligo di segnalare senza ritardo le operazioni sospette al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
- Il **sospetto** é desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta **in ragione delle funzioni esercitate**, tenuto conto anche della **capacità economica e dell'attività svolta** dal soggetto cui é riferita, in base agli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta

L'obbligo di astensione

Conoscenza del cliente, sospetto ed esecuzione di operazioni

- I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione **si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione**, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa **ostacolare le indagini**
- **Il legale rappresentante o il suo delegato** esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli **elementi a sua disposizione**, anche desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante

Infrazioni rilevate da parte degli Organi di Controllo

Avvio dell'iter di segnalazione

- Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati **comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni in materia di segnalazioni di operazioni sospette** di cui hanno notizia
- Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare tale comunicazione è punito con la **reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro**
- ***Il delegato deve ritenere avviato l'iter aziendale di segnalazione di operazioni sospette***

Le operazioni sospette e l'obbligo di segnalazione

1. Premessa
2. Soggetti obbligati e sanzioni
3. La conoscenza della clientela
4. L'applicazione degli indicatori di anomalia
5. La valutazione delle operazioni
6. La segnalazione delle operazioni sospette
7. Conclusioni

Il pilastro della conoscenza della clientela

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

- Acquisizione iniziale delle informazioni
 - identificare il cliente, l'eventuale titolare effettivo ed ottenere informazioni sullo **scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo**

- Controllo costante nel corso del rapporto continuativo
 - **analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto** in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che **l'intermediario** ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute

Obblighi dei clienti e degli intermediari

Obbligo di fornitura dei dati ed in loro assenza obbligo di astensione

- I clienti **forniscono, sotto la propria responsabilità**, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'intermediario di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza
- Quando gli intermediari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni** ovvero **pongono fine al rapporto continuativo già in essere** e valutano se effettuare una segnalazione di operazioni sospette alla UIF
- *Gli intermediari sono comunque tenuti ad **obblighi di riservatezza***

Le operazioni sospette e l'obbligo di segnalazione

1. Premessa
2. Soggetti obbligati e sanzioni
3. La conoscenza della clientela
4. L'applicazione degli indicatori di anomalia
5. La valutazione delle operazioni
6. La segnalazione delle operazioni sospette
7. Conclusioni

Il nuovo decalogo

Indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia (27 agosto 2010)

- Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi
- L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva
- **La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette**
- In presenza di comportamenti descritti negli indicatori occorre effettuare una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione sulla base di tutte le altre informazioni disponibili

Le operazioni sospette e l'obbligo di segnalazione

1. Premessa
2. Soggetti obbligati e sanzioni
3. La conoscenza della clientela
4. L'applicazione degli indicatori di anomalia
5. La valutazione delle operazioni
6. La segnalazione delle operazioni sospette
7. Conclusioni

Processo di valutazione

Informazioni acquisite in ragione delle funzioni esercitate

- Il sospetto é desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle **funzioni esercitate**
- **La presenza di incoerenza tra operatività posta in essere dal cliente e gli elementi di conoscenza della clientela determina l'obbligo di valutare la presenza di presupposti di segnalazione di operazione sospetta**

Elementi di sospetto

Tempistica della segnalazione ed operazioni in contante

- Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli **elementi di sospetto**
- È un **elemento di sospetto** il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro

Denuncia di fatti penalmente rilevanti

Obbligo di segnalazione previsto negli Indicatori di Anomalia (art.7)

- La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti
- **La segnalazione va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria**

Ambito dell'obbligo di segnalazione

Limiti di importo, avvenuta esecuzione e reputazione delle controparti

- Le operazioni sospette devono essere segnalate a **prescindere dal relativo importo**
- Occorre segnalare alla UIF anche le operazioni sospette **rifiutate** o comunque **non concluse** e quelle **tentate**, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia **regolato** in tutto o in parte presso **altri intermediari**, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione
- Occorre valutare con attenzione l'operatività posta in essere con altri intermediari, nazionali ed esteri, se di **dubbio profilo reputazionale** ovvero operanti in Paesi o territori a rischio

Le operazioni sospette e l'obbligo di segnalazione

1. Premessa
2. Soggetti obbligati e sanzioni
3. La conoscenza della clientela
4. L'applicazione degli indicatori di anomalia
5. La valutazione delle operazioni
6. La segnalazione delle operazioni sospette
7. Conclusioni

Il pilastro della riservatezza

Tutela del segnalante e divieto di comunicazione della segnalazione

- I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima **riservatezza** dell'identità delle **persone** che effettuano la segnalazione
- Gli atti e i **documenti** in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta **responsabilità** del titolare dell'attività o del **legale rappresentante** o del loro **delegato**
- L'identità delle *persone fisiche intervenute attivamente nel processo di segnalazione* può essere **rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati**
- E' vietato dare comunicazione dell'**avvenuta segnalazione** fuori dai casi previsti dalla normativa vigente

Il modello di segnalazione

Alcuni passaggi fondamentali

- La segnalazione è corredata da un **giudizio di valutazione del rischio di** riciclaggio dell'operatività segnalata, espresso dal segnalante secondo il proprio prudente apprezzamento
- Devono essere fornite informazioni idonee a ricostruire **l'intero percorso seguito dai flussi finanziari**, in particolare
 - per gli afflussi di fondi devono essere fornite informazioni anche sull'utilizzo degli stessi
 - per i deflussi di fondi devono sempre essere fornite informazioni anche sulle modalità di formazione della provvista

Il rischio di eccesso di segnalazioni

La rilevanza del contributo del Delegato


- L'attività del Delegato risulta particolarmente incisiva laddove
 - viene correttamente attribuito il **giudizio di valutazione del rischio di riciclaggio** (insussistente da archiviare, basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto) consentendo alle autorità un **ulteriore criterio di selezione** delle «priorità» di lavorazione (oltre ai volumi, indicatori di anomalia, procedimenti in corso, attività economica, localizzazione geografica, etc.)
 - si procede ad una «**rafforzata istruttoria**» delle segnalazioni valutate a rischio più elevato **anticipando la fornitura di informazioni** che sono «normalmente» acquisite dalle autorità (UIF, GdF, etc.) nelle fasi successive di approfondimento

Le operazioni sospette e l'obbligo di segnalazione

1. Premessa
2. Soggetti obbligati e sanzioni
3. La conoscenza della clientela
4. L'applicazione degli indicatori di anomalia
5. La valutazione delle operazioni
6. La segnalazione delle operazioni sospette
7. Conclusioni

Conclusioni

Il ruolo degli intermediari

■ Clienti  Intermediari

- la trasparenza genera **valore** per il sistema e per i clienti
- in tutti i casi le **informazioni** sono assolutamente riservate

■ Intermediari  Autorità

- collaborazione attiva basata su controllo e **prevenzione**
- efficacia dell'azione tramite competenze **specialistiche**